

Efficacia probatoria della fattura come prova di esistenza del contratto

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 12 Febbraio 2024

La fattura può avere efficacia probatoria dell'esistenza di un contratto: occorre però considerare anche il comportamento del debitore, che può contestare la fattura al momento della ricezione e annotarla nelle scritture contabili.

Efficacia probatoria della fattura

La fattura è un atto formato unilateralmente, ossia senza il concorso della persona destinataria: chiunque oggi può emettere una fattura per una prestazione svolta senza essere condizionato dalla volontà del soggetto destinatario. È principalmente il motivo per cui tale documento non può essere considerato valido a dimostrare l'esistenza di un contratto, nonché, conseguentemente, a dimostrare l'esistenza di un credito. Ed è il motivo per cui la fattura **ha invece efficacia probatoria soltanto nei confronti**

dell'emittente, in quanto reca la prestazione e l'importo

del prezzo: nel caso di **indicazione di operazioni non veritiere o di destinatario errato**, si incorre infatti nella **fattispecie di fattura falsa**.



Il parere della Cassazione

Ma proprio per il motivo suddetto (la non prevista collaborazione del destinatario), ci può essere il **caso in cui essa invece abbia pieno valore di prova**, e lo troviamo perfettamente analizzato nella recentissima sentenza della [Corte di Cassazione n. 3581 dell'8 febbraio 2024](#), ossia giovedì scorso. Il caso è quello di **una società che si vede cancellato il decreto ingiuntivo a seguito dell'opposizione dell'impresa cliente, che riteneva le prestazioni indicate in fattura non corrispondenti a quanto stabilito nel contratto**. Lo stesso oppositore (presunto debitore) non aveva mai fatto alcuna

contestazione se non appunto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. **La società creditrice contestava l'annullamento del decreto ingiuntivo** posto che:

“stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.

La Corte ha accolto l'opposizione, affermando il seguente principio di diritto:

“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.

Ancora una volta, insomma, i “*fatti concludenti*” sono espressione di volontà. Ricordiamo che **l'annotazione della fattura nelle scritture contabili del destinatario possiede natura confessoria** ([art. 2720 codice civile](#)), essendo un atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante.

NdR: Approfondisci qui [il valore probatorio delle scritture contabili nel processo civile](#)

Danilo Sciuto Lunedì 12 Febbraio 2024